



Avv. Nicola Mancioffi
NOTAIO

Repertorio n. 48651

Raccolta n. 29382

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno sei del mese di dicembre

6 - XII - 2018

Registrato a Pisa:

il 28/12/2018

n. 8898

Serie 1T

in Cascina, frazione Navacchio, Via Giuntini n. 25, nella sede
del Polo Navacchio S.p.a., essendo le ore quindici e minuti
quarantacinque.

Avanti a me Dottor Nicola Mancioffi, Notaio in Navacchio,
iscritto presso il Collegio del Distretto Notarile di Pisa,

è presente il signor:

DI BENEDETTO ANDREA, nato a Salerno (SA) il 3 dicembre 1971 e
domiciliato per la carica come appresso, il quale dichiara di
intervenire al presente atto, non in proprio, ma quale Presi-
dente del Consiglio di Amministrazione della società:

"POLO NAVACCHIO S.P.A." con sede in Cascina, frazione Navac-
chio, Via Giuntini n. 25, capitale sociale Euro 9.868.051,08
i.v., con numero di iscrizione presso il Registro delle
Imprese - Ufficio di Pisa e Codice Fiscale 01482520507.

Detto comparante, della cui identità personale io Notaio sono
certo,

mi dichiara:

che in questo luogo ed in questo giorno è stata regolarmente
convocata per le ore quindici e minuti trenta, l'Assemblea
Straordinaria della detta Società per discutere e deliberare

	sul seguente	
	"ORDINE DEL GIORNO	
	1) Modifiche degli art. 1, 2, 6, 10, 12, 13, 15, 18, 20, 21,	
	23 e 24 dello statuto sociale";	
	ed invita	
	me Notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze	
	dell'Assemblea e le delibere che la stessa andrà ad adottare.	
	Io Notaio, aderendo alla richiesta fattami, dò atto di quanto	
	segue:	
	Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 11	
	del vigente Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione comparente signor DI BENEDETTO ANDREA il quale	
	constata:	
	a) - che l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di	
	legge e di Statuto;	
	b) - che sono presenti i soci:	
	- "COMUNE DI CASCINA", con sede in Cascina, Corso Matteotti n.	
	90, codice fiscale 00124310509, rappresentata dal signor Rollo	
	Dario, nato a Lecce il 20 novembre 1977;	
	Ente titolare di n. 879.882 azioni ordinarie del valore di Eu-	
	ro 5,16 ciascuna;	
	- "PROVINCIA DI PISA", con sede in Pisa, Piazza Vittorio	
	Emanuele II n. 14, codice fiscale 80000410508, rappresentata	
	dal signor Pozzana Giuseppe, nato a Belluno il 13 ottobre	
	1957;	

Ente titolare di n. 894.007 azioni ordinarie del valore di Euro 5,16 ciascuna;

- "BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO - Società cooperativa per azioni" con sede in Pisa, Lungarno Pacinotti n. 8 e direzione Generale in Fornacette di Calcinaia, Via Tosco Romagnola n.93, come da modifica statutaria approvata nell'Assemblea Straordinaria dei soci del 10/11/2013; patrimonio netto al 31 dicembre 2017 Euro 134.747.472,61, iscritta all'Albo delle Banche di cui all'art. 13 D.Lgs 385/93, Codice Fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Pisa n. 00179660501, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Benigni Mauro;

Ente titolare di n. 119.145 azioni ordinarie del valore di Euro 5,16 ciascuna;

c) - che è presente pertanto il 98,99% (novantotto virgola novantanove per cento) del capitale sociale;

d) - che le azioni sono state depositate in tempo utile presso la sede sociale;

e) - che è presente il Consiglio di Amministrazione nella sua persona quale Presidente e nelle persone dei signori Giachetti Cinzia, Benigni Mauro e Bonaccorsi Andrea, quali Consiglieri;

f) - che sono pervenuti tutti i membri del Collegio Sindacale nelle persone dei signori Froli Michele, Presidente e Giachetti Roberta e Venturini Paolo, Sindaci Effettivi;

e che pertanto

	l'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare	
	sull'argomento all'Ordine del Giorno.	
	Il Presidente inizia quindi la trattazione all'Ordine del	
	Giorno e da lettura all'assemblea degli artt. 1, 2, 6, 10,12,	
	13, 15, 18, 20, 21, 23 e 24.	
	Esaurita la discussione, il Presidente mette ai voti la propo-	
	sta di approvare la modifica dello Statuto Sociale nel senso	
	illustrato.	
	La proposta viene approvata all'unanimità dei soci presenti.	
	Il nuovo testo dello statuto sociale, nella versione aggiorna-	
	ta, viene consegnato a me Notaio che, previa verifica della	
	sua legalità, lo allego al presente atto sotto la lettera "A",	
	omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal compa-	
	rente.	
	Non essendovi altro da deliberare il Presidente dichiara chiu-	
	sa l'Assemblea.	
		Io Notaio,
	richiesto, ho ricevuto il presente atto che io stesso ho letto	
	al comparente, il quale da me interpellato, lo approva e con	
	me lo sottoscrive, essendo le ore sedici e dieci minuti.	
	Scritto parte a macchina da persona di mia fiducia ed in pic-	
	cola parte di mia mano, occupa pagine quattro e fino qui della	
	quinta di due fogli.	
	F.to: Andrea Di Benedetto - Nicola Mancioppi Notaio	
	=====	



Avv. Nicola Mancioppi
NOTAIO

Allegato "A" al N. 48651 di Repertorio N. 29382 di Raccolta

STATUTO DI SOCIETA' PER AZIONI

"POLO NAVACCHIO S.P.A."

Art. 1

E' costituita una Società per Azioni, sotto la denominazione sociale "POLO NAVACCHIO S.p.A."

Art. 2

La Società è un Parco Scientifico e Tecnologico ed ha per oggetto lo svolgimento di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali ed in particolare a:

a) creare strumenti programmi e servizi e sviluppare attività di orientamento e di formazione a supporto dell'innovazione per la piccola e media impresa e ad esercitare attività a sostegno della nascita e sviluppo di nuova impresa innovativa sia attraverso attività di incubazione sia attraverso attività di coworking operando per l'evoluzione ed il consolidamento del Parco Scientifico e Tecnologico. I settori produttivi prioritari ed ambiti tecnologici verso cui saranno sviluppate le attività della società sono tecnologia dell'informazione e della comunicazione, energia ed ambiente, microelettronica, robotica, biomedicale;

b) fornire direttamente od in qualità di reseller servizi di struttura (quali prioritariamente la fornitura di servizi di connettività ed accesso ad internet) e servizi accessori e

	funzionali alle aziende insediate nel Polo Scientifico e Tec-	
	nologico di Navacchio, nelle filiali ed unità locali della so-	
	cietà e per le aziende affiliate al sistema Polo.	
	c) favorire la diffusione della conoscenza e l'utilizzazione	
	delle tecnologie innovative, attraverso l'aggregazione di of-	
	ferta di prodotti e servizi tecnologicamente avanzati e le	
	azioni di promozione, marketing e commercializzazione degli	
	stessi sul mercato	
	d) Sviluppare attività di trasferimento tecnologico e di know	
	how per supportare la crescita innovativa dei territori anche	
	attraverso forme di accordo e aggregazione con soggetti econo-	
	mici, istituzionali e della ricerca;	
	e) assicurare lo sviluppo edilizio ed infrastrutturale del	
	Parco, finalizzato anche alla vendita a soggetti la cui atti-	
	vità sia inerente e di interesse allo sviluppo e consolidamen-	
	to del Parco Scientifico Tecnologico, garantire la sua corret-	
	ta gestione ampliando la propria base societaria e privile-	
	giando il coinvolgimento dei soggetti privati;	
	f) orientare le iniziative imprenditoriali le attività di ser-	
	vizio ed ogni altra attività della società secondo il princi-	
	pio di economia ed efficienza.	
	g) La società potrà inoltre esercitare, nei limiti imposti	
	dalla legislazione vigente, qualsiasi altra attività utile ed	
	opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale ivi com-	
	presa l'assunzione e la concessione di appalti ed inoltre po-	

trà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali finanziarie ed ipotecarie di mutuo ordinario, agevolato, fondiario con banche, immobiliari, mobiliari e tutte le altre ancorché non ricordate, che saranno ritenute direttamente o indirettamente necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale; prestare avalli, fideiussioni, ed ogni altra garanzia anche reale a favore di terzi su beni sociali, compiere qualsiasi operazione mobiliare ed immobiliare, nonché assumere, acquistare, vendere interessenze, azioni o partecipazioni in altre società, italiane ed estere, costituite o costituende, ditte, consorzi o associazioni di imprenditori aventi scopo o scopi affini, analoghi o connessi al proprio, assumendo l'eventuale coordinamento tecnico finanziario delle società cui partecipa.

La Società potrà promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi direttamente o a mezzo terzi.

Art. 3

La Società ha sede nel Comune di Cascina.

L'assemblea potrà istituire, trasferire o sopprimere sedi amministrative, succursali, agenzie, unità locali comunque denominate, rappresentanze sia in Italia che all'estero con propria semplice deliberazione.

Art. 4

Il domicilio legale dei Soci per ogni rapporto con la Società

è quello risultante dal Libro Soci.

Ogni socio è obbligato a trasmettere all'organo amministrativo tutti i dati e le notizie da questo richiesti ed attinenti lo scopo sociale; è tenuto altresì ad osservare lo statuto, il regolamento interno, ove esistente, a rispettare le deliberazioni sociali nonché a favorire gli interessi della società.

Art. 5

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2110.

Essa potrà essere, tuttavia, prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria.

CAPITALE E AZIONI

Art. 6

Il capitale sociale è di Euro 9.868.051,08 (nove milioni ottocentosessantottomila cinquantuno virgola zero otto) diviso in n. 1.912.413 (un milione novecentododicimila quattrocentotredici) azioni nominative ordinarie del valore nominale di Euro 5,16 (cinque virgola sedici) cadauna.

Ove uno dei soci intenda cedere in tutto o in parte le azioni di cui è titolare ne informerà l'organo amministrativo con lettera raccomandata contenente l'indicazione delle azioni da alienare, del corrispettivo richiesto, delle condizioni e delle modalità dell'alienazione.

L'organo amministrativo, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, ne informerà gli altri soci mediante lettera raccomandata con

avviso di ricevimento.

Il socio interessato potrà comunicare - entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione dell'organo amministrativo mediante lettera raccomandata e con avviso di ricevimento indirizzata al cedente e spedita per conoscenza agli altri soci ed al consiglio di amministrazione - di voler esercitare la prelazione per l'azione di sua spettanza, precisando altresì se e quante azioni intende acquistare in caso di rinuncia di altri soci.

Il socio che non ha comunicato nel termine di voler esercitare la prelazione è considerato rinunciante. Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, taluno dei soci dichiara di non essere d'accordo sul prezzo delle azioni, quest'ultimo sarà stabilito, entro sessanta giorni dal ricevimento dalla comunicazione, da un collegio, a norma dell'art. 1349 del C.C., composto di tanti arbitratori quanti saranno le parti in disaccordo, più uno con funzioni di Presidente nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la società ha la propria sede legale entro trenta giorni dalla nomina dell'ultimo di essi.

Ciascuna delle parti nominerà il proprio arbitratore entro trenta giorni dalla richiesta fatta per lettera raccomandata con avviso di ricevimento dalla parte più diligente.

Se una delle parti non avrà provveduto, entro il termine indicato, alla nomina del proprio arbitratore, quest'ultimo sarà

	nominato dal Presidente della Camera di Commercio Industria	
	Artigiano e Agricoltura di Pisa su istanza di una delle parti.	
	Il proponente, una volta ricevuta la comunicazione del colle-	
	gio, può revocare la propria proposta dandone comunicazione	
	all'organo amministrativo entro il termine di 15 giorni.	
	Gli oneri per l'arbitraggio saranno a carico degli offerenti	
	se il prezzo stabilito dal Collegio risulterà inferiore a	
	quello proposto nell'offerta; in caso diverso saranno a carico	
	degli acquirenti, in proporzione al valore delle azioni acqui-	
	state.	
	Le norme del presente articolo si applicano anche nel caso di	
	cessione di diritti di opzione per aumenti di capitale.	
	I soci che avranno esercitato il diritto di prelazione dovràn-	
	no pagare il prezzo stabilito entro novanta giorni dalla sua	
	determinazione, salvo diversa convenzione.	
	Qualora i soci non esercitassero la prelazione su tutte le	
	azioni poste in vendita, il socio offerente potrà alienare a	
	terzi le altre azioni, sempre nel rispetto dei limiti previsti	
	dal D.Lgs 5/2003, dal D.Lgs 6/2003, dal D.Lgs 37/2004 e	
	dall'art. 113 del D. Lgs 267/2000 e successive modifiche e in-	
	tegrazioni.	
	Art. 7	
	Le azioni sono nominative; quando siano interamente liberate e	
	la legge lo consenta, possono essere convertite al portatore e	
	viceversa, a richiesta ed a spese dell'azionista.	

La società può emettere azioni privilegiate o aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni.

Ogni azione dà diritto un voto.

Art. 8

A carico dei soci in ritardo con i versamenti decorre l'interesse annuo nella misura del tasso legale fermo il disposto dell'art. 2344 del C.C..

ASSEMBLEA

Art. 9

L'assemblea è ordinaria e straordinaria a norma di legge.

Le assemblee ordinarie e straordinarie saranno convocate dall'organo amministrativo presso la sede sociale o altrove, purché nell'ambito del territorio nazionale.

La convocazione dell'assemblea, ai sensi dell'art. 2366 C.C., è fatta mediante avviso spedito a tutti i soci e a tutti i componenti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea o con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, o con pubblicazione su uno o più quotidiani a diffusione regionale, dell'avviso contenente l'ordine del giorno, non meno di quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza; nell'avviso può essere fissato altro giorno per l'eventuale seconda convocazione ai sensi dell'art. 2369 c.c.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche se non convocate come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e

partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Nel caso in cui siano assenti uno o più componenti dell'organo amministrativo o di controllo, dovrà essere loro data tempestiva comunicazione delle delibere assunte.

In presenza di particolari esigenze connesse alla struttura e all'oggetto della società e quando la società fosse soggetta alla redazione del bilancio consolidato, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata, ad insindacabile giudizio dell'organo amministrativo, entro 180 (centotanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 10

Ogni socio che abbia diritto a partecipare all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta, da altri, anche non soci, osservando in ogni caso le disposizioni di legge vigenti in materia.

Per i soci pubblici, i diritti di socio sono esercitati dal Sindaco o dal Presidente della Provincia o da loro delegato munito di delega scritta.

La delega suddetta può essere consegnata al delegato anche via fax o via posta elettronica con firma digitale.

Art. 11

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore Unico, dall'Amministratore più anziano, in difetto l'assemblea elegge il proprio Presi-

dente.

Il Presidente è assistito da un segretario, anche non socio, o da un Notaio e, quando lo ritenga opportuno, da due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento, anche per delega; accertare se l'assemblea è regolarmente costituita; verificare se sussiste il numero legale per deliberare ed infine dirigere e regolare la discussione nonché stabilire le modalità di voto.

Art. 12

Le deliberazioni dell'assemblea sono valide se prese con l'intervento e le maggioranze stabiliti dall'art. 2368 C.C. e, in caso di seconda convocazione, dall'art. 2369 C.C.

L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e audio-video collegati e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvedano alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazio-

ne;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno ed avere eventuale copie di documenti a supporto degli argomenti trattati;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire o collegarsi con propri strumenti audio e/o video dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente ed il segretario.

In caso il collegamento avvenga con strumenti che permettano la sola ripresa audio dell'intervenuto, il socio o suo rappresentante dovrà compilare il foglio presenze procedendone alla trasmissione, così come per ogni singola espressione di voto, nel luogo della riunione entro il termine della stessa, tramite idonei strumenti che garantiscano l'autenticità del documento quali fax, posta certificata od altri strumenti telematici.

AMMINISTRAZIONE - FIRMA - RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 13

La società può essere amministrata da un amministratore Unico o da un Consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri anche non soci.

Gli Amministratori durano in carica da uno a tre esercizi sociali, salvo quanto è disposto dall'art. 14 del presente Sta-

tuto e possono essere rieletti.

L'assemblea provvede alla determinazione del numero dei membri del Consiglio e alla loro nomina, stabilendone la durata in carica.

Nella nomina del Consiglio di Amministrazione, deve essere rispettato il principio di equilibrio di genere nella misura di almeno un terzo, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia riguardanti i soci Enti Pubblici.

Nel caso di nomina dell'organo amministrativo collegiale la scelta degli amministratori deve avvenire nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L. 120/2011 ed i componenti devono possedere requisiti di onorabilità professionalità ed autonomia.

Non è consentita l'amministrazione disgiunta o congiunta a due o più soci.

La prima nomina viene fatta con l'atto costitutivo.

Art. 14

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio sindacale.

Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea e quelli nominati dall'assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli Amministratori da essi sostituiti.

Tuttavia, se per dimissioni o per altre cause viene a mancare

	la maggioranza degli Amministratori, si intende decaduto	
	l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'assemblea per la	
	nomina dei nuovi Amministratori.	
	Art. 15	
	Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente, e può	
	eleggere anche un Vice Presidente affinché lo sostituisca in	
	caso di assenza od impedimento, in ogni caso senza riconosci-	
	mento di compensi aggiuntivi.	
	In caso di assenza o impedimento sia del Presidente che del	
	Vice Presidente, la presidenza è assunta dall'Amministratore	
	più anziano di età.	
	Art. 16	
	Il Consiglio si riunisce nella sede della società od altrove	
	ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure	
	quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei	
	suoi componenti o dal collegio sindacale.	
	La convocazione è fatta dal Presidente per lettera raccomanda-	
	ta da spedire	
	almeno cinque giorni prima della adunanza a ciascun Ammini-	
	stratore e Sindaco effettivo; in caso di urgenza può essere	
	fatta per telegramma o mezzo fax almeno due giorni prima.	
	Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costi-	
	tuito e atto a deliberare qualora anche in assenza delle sud-	
	dette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio	
	stesso e tutti i componenti del collegio sindacale.	

La riunione del consiglio può svolgersi anche in più luoghi,

audio e audio-video collegati e ciò alle seguenti condizioni,

delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvedano alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno ed avere eventuali copie di documenti a supporto degli argomenti trattati;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire o collegarsi con propri strumenti audio e/o video dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente ed il segretario.

In caso il collegamento avvenga con strumenti che permettano la sola ripresa audio dell'intervenuto, il consigliere dovrà compilare il foglio presenze procedendone alla trasmissione,

così come per ogni singola espressione di voto, nel luogo della riunione entro il termine della stessa, tramite idonei strumenti che garantiscano l'autenticità del documento quali fax, posta certificata od altri strumenti telematici.

Art. 17

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza assoluta di voto degli amministratori presenti. In caso di parità di voti è preponderante il voto del Presidente.

Art. 18

Gli Amministratori hanno diritto ad un compenso che sarà fissato dall'assemblea esercizio per esercizio nei limiti in vigore per le partecipazioni pubbliche; ad essi spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

E' fatto comunque divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività da parte degli Amministratori, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato.

Art. 19

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea e

i sotto indicati atti:

- compra-vendita di immobili;
- affitto di azienda o di singoli rami;
- concessioni di ipoteche e di pegni a favore di terzi;
- concessioni di garanzie fidejussorie a favore di terzi di importo superiore a Euro 100.000,000;
- sottoscrizioni di pagherò cambiari quale emittente di avalli;
- richiesta di mutui, finanziamenti e affidamenti bancari e non, di qualunque importo.

Art. 20

L'amministratore Unico, il Presidente del Consiglio o chi ne fa le veci ha la rappresentanza della società, con l'uso della firma sociale sia di fronte ai terzi che in giudizio.

Al Presidente possono essere attribuite deleghe di gestione previa autorizzazione dell'Assemblea.

Art. 21

Il Consiglio può delegare, nei limiti consentiti dalla legge, proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo, da costituirsi fra i soci componenti, o a singoli amministratori nominando un solo amministratore delegato e può nominare anche fra persone estranee al Consiglio direttori, procuratori e mandatari in genere per determinati atti o per categorie di atti.

E' fatto comunque divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dal Titolo V del Libro V del codice civile.

	Art. 22	
	La società può essere amministrata, anziché da un Consiglio di	
	amministrazione, da un Amministratore Unico.	
	L'Amministratore Unico dura in carica da uno a tre esercizi	
	sociali ed ha tutti i poteri spettanti al Consiglio ed al suo	
	Presidente ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli	
	che precedono.	
	COLLEGIO SINDACALE	
	Art. 23	
	1) Il Collegio sindacale si compone di tre (o cinque) Sindaci	
	effettivi e due supplenti tutti iscritti nel registro dei re-	
	visori contabili ed è nominato e funziona ai sensi di legge.	
	Nella nomina dell'organo di controllo deve essere rispettato	
	il criterio di equilibrio di genere nella misura di almeno un	
	terzo, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in mate-	
	ria riguardanti i soci Enti Pubblici.	
	L'assemblea che nomina i sindaci ed il Presidente del collegio	
	sindacale determina il compenso loro spettante.	
	2) I sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art.	
	2399 C.C. La perdita di tali requisiti determina l'immediata	
	decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco	
	supplente più anziano.	
	3) I sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla da-	
	ta dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

4) Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge, dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in relazione anche a tali principi, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul concreto funzionamento in rapporto agli atti di indirizzo deliberati dall'assemblea.

5) Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei suoi membri. Esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

6) Le riunioni possono tenersi ai sensi dell'art. 2404 C.C., anche con l'ausilio di mezzi telematici e/o di telecomunicazione con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del collegio sindacale ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al presidente del collegio sindacale di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-

	guatamente gli	
	eventi oggetto di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-	
	sione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine	
	del giorno.	
	Art. 24	
	1) La revisione legale dei conti deve essere affidata ad un	
	revisore legale dei conti o ad una Società di revisione legale	
	iscritti nell'apposito registro.	
	2) Il revisore o la società di revisione, quando incaricato	
	del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni	
	con il collegio sindacale:	
	- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità	
	almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità so-	
	ciale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei	
	fatti gestione;	
	- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bi-	
	lancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scrit-	
	ture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono confor-	
	mi alle norme che li disciplinano;	
	- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di	
	esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.	
	3) L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito	
	libro conservato presso la sede sociale.	
	4) L'incarico del controllo contabile ha la durata di tre	

esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

5) Il revisore contabile o la società di revisione deve possedere per tutta la durata del mandato i requisiti di cui all'art. 2409-quinquies C.C..

In difetto, il revisore o i soci della società di revisione sono ineleggibili e, se eletti, decadono di diritto.

In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore o società di revisione.

BILANCIO ED UTILI

Art. 25

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo amministrativo provvederà, secondo le modalità di legge, alla formazione del bilancio, della nota integrativa e se dovuto della relazione di gestione.

Art. 26

Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione dell'importo pari al 5% da destinare alla riserva legale sino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, a seguito di delibera dell'Assemblea dei Soci, potranno essere ritenuti dalla società ed accantonati in apposita riserva in attesa di essere reinvestiti per la realizzazione delle fina-

lità di tipo istituzionale che la società intende perseguire.

SCIoglimento

Art. 27

Nel caso di scioglimento della società l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina, ed eventualmente, alla sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

L'assemblea con voto unanime di tutti i soci può anche revocare lo stato di liquidazione.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 28

Le controversie che potessero sorgere tra la società ed i soci, fra i soci tra loro, gli Amministratori ed i liquidatori, in dipendenza del presente statuto saranno decise da un Collegio di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale.

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 29

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e alle leggi speciali in materia.

F.to: Andrea Di Benedetto - Nicola Mancioffi Notaio

La presente copia, composta di sette fogli, è conforme all'o-

riginale al mio rogito.

Si rilascia per

Navacchio di Cascina